

**Direzione:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

**N.** G15101 **del** 11/12/2020

**Proposta n.** 20041 **del** 11/12/2020

**Oggetto:**

Ecologia Viterbo s.r.l. - Variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico, sito in località Casale Bussi, 01100 Comune di Viterbo, autorizzato con Determinazione della Regione Lazio n. B0346 del 27/01/2010 e s.m.i. - Progetto per la realizzazione di un impianto Fotovoltaico della potenza di 990 Kwp.

**OGGETTO:** Ecologia Viterbo s.r.l. – Variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico, sito in località Casale Bussi, 01100 Comune di Viterbo, autorizzato con Determinazione della Regione Lazio n. B0346 del 27/01/2010 e s.m.i. - Progetto per la realizzazione di un impianto Fotovoltaico della potenza di 990 Kwp.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI**

**VISTA** l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio.
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18/02/2002, n.6 e s.m.i.
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 06/09/2002, n.1 e s.m.i.

**PRESO ATTO** che con deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale —Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 Settembre 2002, n. 1, all'Ing. Flaminia Tosini.

**VISTE** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 1999/31/CE
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.
- Direttiva 2014/1357/CE
- Direttiva 2014/955/CE
- Regolamento UE 2017/997
- Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018
- Direttiva UE 2018/849
- Direttiva UE 2018/850
- Direttiva UE 2018/851
- Direttiva UE 2018/852
- Regolamento 2019/1021
- Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

di fonte nazionale:

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Legge 241 del 1990 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed in	D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.

particolare, la parte seconda in materia di Via, Vas e Ipcc e la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti	D. Lgs. 36/2003 e s.m.i.
Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005	D.M. 27/09/2010
Classificazione rifiuti Linee guida ISPRA	Delibera SNPA 61/2019

di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i.
D. Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16/05/2006
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18/04/2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24/10/2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17/04/2009
Nuovo Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	Approvazione Consiglio Regionale 05/08/2020 (Proposta di deliberazione consiliare n. 40 del 10/12/2019)

**VISTA** la Circolare prot. n. 22295 del 27/10/2014, emessa dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recante le: "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

**VISTA** la L.R. n. 16 del 16/12/2011 e s.m.i. "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili"

**PREMESSO** che la Società Ecologia Viterbo s.r.l., di seguito Società, gestisce l'impianto di preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti urbani sito in Via S.P. Teverina Km 7+600 in località Casale Bussi in comune di Viterbo in virtù della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione B0346 del 27/01/2010 aggiornata con Determinazione B1945 del 14/03/2011, Determinazione n. G05321 del 18/12/2013, Determinazione G04387 del 15/04/2015 e Determinazione n. G08331 del 14/06/2017;

**VISTA** l'istanza prot. n. 351 del 18/11/2019, acquisita al prot. n. 945964 del 22/11/2019 con il quale la società ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente al *Progetto per la realizzazione di un impianto Fotovoltaico della potenza di 990 Kwp*, allegando la seguente documentazione:

- Relazione tecnica;
- Ricevuta bonifico diritti istruttoria;
- Perizia di variante non sostanziale;
- Elaborati grafici:
  - Tav. 01 – Planimetria stato di fatto;
  - Tav. 02 – Planimetria di progetto;
  - Tav. 03 – particolari costruttivi;

**CONSIDERATO** che:

- dalla relazione tecnica consegnata si evince che il progetto dell'impianto fotovoltaico prevede l'installazione *...nell'area retrostante l'impianto TMB, sulla ex discarica "Ombrone", di un impianto solare fotovoltaico di potenza pari a 990 KWp...* al di sopra della discarica chiusa per la quale è stata ultimata la fase di post gestione decennale nell'anno 2011.  
*Tale impianto Fotovoltaico va a sostituire l'impianto per la produzione elettrica da fonti fondi rinnovabile (biogas) della potenza di circa 930 kWe, a servizio della discarica, attualmente dismesso e smantellato in quanto la produzione del biogas è esaurita. L'impianto sarà destinato alla produzione di energia elettrica per l'impianto TMB presente nelle immediate vicinanze e di proprietà della stessa azienda.*  
*Gli aggiornamenti progettuali previsti permettono di raggiungere livelli di autoconsumo energetico vicini al 40%. L'impianto fotovoltaico ridurrà notevolmente l'acquisto di energia elettrica con conseguente abbattimento del consumo di energia da fonte non rinnovabile;*
- l'impianto previsto sarà caratterizzato da:
  - Pannelli solari fotovoltaici di potenza pari complessiva a circa 990 KW
  - Gruppo inverter per la conversione dell'energia elettrica prodotta
  - Struttura di appoggio in metallo per il fissaggio dell'impianto a terra
  - Impianto elettrico di connessione alla reteCiascun pannello sarà di grandezza di circa 1.980 m x 0.990 m (1.96 m<sup>2</sup>) sviluppando una potenza variabile tra i 280 e i 375 W;
- l'ex discarica "Ombrone" adiacente all'impianto TMB su cui è prevista la realizzazione dell'impianto ha terminato il periodo di gestione post-operativa decennale previsto dall'autorizzazione originaria essendo stata chiusa nel 1999 (ordinanza dell'allora Commissario per l'emergenza rifiuti nella Regione Lazio n. 21 del 14/07/1999), antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.;

- il progetto, essendo la massima potenza prevista dell'impianto al di sotto di 1MW, non rientra nelle fattispecie di progetti da sottoporre a preliminare Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ai fini energetici, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 16 del 16/12/2011 il progetto essendo al di sotto di 1MW ricade nella procedura abilitativa semplificata disciplinata all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) di competenza comunale.

**CONSIDERATO** altresì che l'impianto *de quo* è soggetto alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che, il medesimo decreto all'art. 5 comma 1 lett. 1-bis) definisce *“modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”*. Inoltre, le modifiche proposte:

- Non sono soggette a Valutazione Integrata Ambientale di impianti IPPC;
- Non comportano l'avvio nello stabilimento produttivo di nuove attività IPPC;
- Non comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno dello stabilimento produttivo già autorizzato, che necessitano di un titolo edilizio;
- Non comportano l'emissione in flusso di massa significativo e peggiorativo di nuove tipologie di sostanze pericolose;
- Non comportano un aumento delle emissioni in flusso di massa autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 100%;
- Non comportano impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva.

**RITENUTO** che la richiesta della Società possa rientrare nella categoria delle modifiche non sostanziali che comunque necessitano un aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nelle more dell'esito della procedura abilitativa semplificata ai fini energetici sull'utilizzo delle fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011 di competenza comunale;

**ACQUISITA** la quietanza di pagamento degli oneri istruttori.

#### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

1. di prendere atto della modifica non sostanziale dell'A.I.A. n. B0346 del 27/01/2010 e s.m.i., comunicata, ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lgs. n.152/06 e smi, dalla società Ecologia Viterbo s.r.l. per l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico, sito in località Casale Bussi, 01100 Comune di Viterbo denominata *“Progetto per la realizzazione di un impianto Fotovoltaico*

della potenza di 990 Kwp”, secondo quanto evidenziato negli elaborati progettuali citati in premessa, parte integrante del presente atto;

2. di disporre che, il presente atto e la planimetria di progetto allegata alla presente, sostituisca, nella parte in cui risulti difforme, quanto previsto dalla Determinazione A.I.A. n. B0346 del 27/01/2010 e s.m.i. Il presente atto dovrà essere conservato ed esibito dietro semplice richiesta degli organi di controllo;
3. di fare salvo quanto già previsto nella Determinazione A.I.A. n. B0346 del 27/01/2010 e s.m.i., e non modificato con il presente provvedimento;
4. di subordinare la realizzazione dell’impianto all’esito della *Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile* di competenza comunale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011 secondo quanto disposto dalla L.R. n. 16 del 16/12/2011 e s.m.i.;

Il presente provvedimento sarà notificato alla Ecologia Viterbo s.r.l. e trasmesso alla Sezione Provinciale di Viterbo di ARPA Lazio, alla Provincia di Viterbo, al Comune di Viterbo nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (*ex artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010*), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (*ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971*).

Il Direttore

Dott. Ing. Flaminia Tosini

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)